

Via Pitea da Marsiglia, n.9 90144 - PALERMO CF. 97306890829 info@sicilianazione.eu Twitter :@sicilianazione www.sicilianazione.eu

All'On. Presidente dell'Assemblea regionale siciliana All'On. Presidente della Commissione Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana Agli on. Deputati dell'Assemblea regionale siciliana via posta elettronica

Palermo, 15 settembre 2015

LETTERA-APPELLO AI PARLAMENTARI DELL'ARS OPPONETEVI ALLE TRIVELLAZIONI PETROLIFERE L'ARS ADERISCA ALLE PROPOSTE REFERENDARIE

L'art.35, comma 1, della l. 134/2012 (conv. d.l. c.d. Sviluppo) e l'art.38, (in parte dei commi 1, 1bis, 5 e 6) della l. 164/2014 (conv. d.l. c.d. "Sblocca Italia") hanno introdotto una nuova disciplina delle trivellazioni in mare e sancito il carattere strategico delle trivellazioni, riducendo non solo il regime dei controlli, ma determinando la sostanziale esautorazione delle Regioni e dei territori interessati nell'adozione dei provvedimenti autorizzatori e dei benefici finanziari connessi alle attività estrattive.

Più specificatamente va contestata la sostanziale esautorazione della Regione dai procedimenti autorizzatori in violazione delle prerogative discendenti dallo Statuto regionale in materia di tutela del territorio e del paesaggio.

Nonostante i gravi profili di violazione dello Statuto autonomistico e di conseguente incostituzionalità delle norme - in particolare di quelle contenute nel c.d. Decreto "Sblocca Italia" - siano stati denunciati in più sedi, il Governo regionale, sordo alla richiesta di SICILIA NAZIONE e di altre Associazioni, ha **omesso di impugnare tali norme innanzi alla Corte costituzionale.**

Contro tali ultime norme pendono ricorsi in Corte costituzionale proposti da ben 9 Regioni, ed adesso di fronte alla proposta di due referendum abrogativi delle norme alcuni

¹ In particolare insieme ad altre associazioni siciliane per la tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, SICILIANAZIONE ha contestato che le disposizioni dell'art. 38 del decreto legge n. 133/201:

2) trasferiscono d'autorità nel marzo 2015 le procedure di VIA sulle attività a terra dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente;

5) trasformano forzosamente gli studi del Ministero dell'Ambiente sui rischi derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, in "progetti sperimentali di coltivazione";
6) costituiscono una distorsione rispetto alla tutela estesa dell'ambiente e della biodiversità,

¹⁾ consentono di applicare le procedure semplificate e accelerate sulle infrastrutture strategiche ad una intera categoria di interventi, senza che vengano individuate le priorità e senza che venga chiarito se al "piano delle aree", come previsto dalle leggi vigenti, si applichi la Valutazione Ambientale Strategica;

³⁾ compiono una forzatura rispetto alle competenze concorrenti tra Stato e Regioni, cui al vigente Titolo V della Costituzione, non tenendo conto che sono necessarie "intese forti" con le Regioni;

⁴⁾ prevedono una concessione unica per ricerca e coltivazione, in contrasto con la distinzione comunitaria tra le autorizzazioni per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

⁶⁾ costituiscono una distorsione rispetto alla tutela estesa dell'ambiente e della biodiversità, rispetto a quanto disposto dalla Direttiva Offshore 2013/30/UE e dalla nuova Direttiva 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

Via Pitea da Marsiglia, n.9 90144 - PALERMO CF. 97306890829 info@sicilianazione.eu Twitter :@sicilianazione www.sicilianazione.eu

Consigli regionali si apprestano ad esprimere la propria unanime volontà di sottoporre alla decisone dei cittadini la soppressione di tali disposizioni in applicazione dell'art. 75 Cost².

SICILIA NAZIONE formula l'appello ai deputati regionali eletti dal popolo siciliano affinché siano difese le prerogative statutarie, ma sopratutto il diritto dei cittadini alla salute, all'ambiente ed allo sviluppo sostenibile aderendo alla richiesta di referendum entro il termine utile del 30 settembre.

Per sostenere il diritto dei siciliani alla tutela dei propri diritti fondamentali alcune Associazioni hanno così dovuto proporre intervento in ricorsi presentati da altre Regioni contro le norme sulle trivellazioni.

Ma v'è di più. Il Presidente della Regione, che ha plaudito all'iniziativa del Governo nazionale in contrasto con lo Statuto, ha pure sottoscritto illegittimamente un **accordo con le compagnie petrolifere ed Assomineraria** con il quale si è impegnato unilateralmente a fornire condizioni agevolative per la realizzazione di pozzi petroliferi, senza alcun coinvolgimento del Parlamento regionale.

Non si tratta di vietare in assoluto l'attività estrattiva, ma di assoggettarla a precise garanzie procedimentali e di tutela ambientale e paesaggistica e di ritorno economico per i territori.

2. A questo riguardo va ricordato che l'11 settembre scorso <u>l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali ha approvato all'unanimità, la predisposizione di tre quesiti in merito al fine di porre a referendum abrogativo alcune norme del cd. decreto Sblocca Italia e cd. decreto Sviluppo presentato dal Governo ed, in particolare, dei quesiti che riguardano alcune parti dell'art. 35 del d.l. 83/2012, solo per le nuove concessioni, e l'art. 38 del d.l. 133/2014.</u>

La disciplina attuativa, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 e s.m.i. individua poi le procedure per l'approvazione e la presentazione dei quesiti ed in particolare:

² Come noto il procedimento di richiesta di referendum da parte dei Consigli regionali è sancito dall'articolo 75 della Costituzione. A norma di tale disposizione almeno cinque consigli regionali possono richiedere che siano assoggettate a referendum abrogativo, in tutto od in parte, leggi o atti aventi forza di legge (statali).

^{1.} che la deliberazione di richiesta di referendum abrogativo contenente indicazione della legge o della norma di cui si propone l'abrogazione secondo formula legislativamente prefissata sia adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Parlamento regionale,

^{2.} che sia approvata ulteriore deliberazione consiliare di designazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente del Consiglio;

^{3.} la comunicazione, ad opera della Segreteria del Consiglio, delle due deliberazioni a tutti i Consigli regionali della Repubblica, contenente l'invito ad adottare identica deliberazione a designare i propri delegati e quindi di comunicarli al Consiglio promotore

Via Pitea da Marsiglia, n.9 90144 - PALERMO CF. 97306890829 info@sicilianazione.eu Twitter :@sicilianazione www.sicilianazione.eu

Vi sono poi i quesiti proposti dal Comitato promotore (http://www.possibile.com/referendum/) che parimenti riguardano l'abrogazione delle citate disposizioni sulle trivellazioni in terra ed in mare³.

La Sicilia ha diritto di crescere e svilupparsi senza essere trasformata in una pattumiera per di più con irrilevanti introiti finanziari per le comunità. Il saccheggio dei nostri territori ha troppe ferite ancora aperte per continuare a farsi piegare dai diktat imposti da Roma.

È il tempo della dignità e della fedeltà ai cittadini elettori.

Il Comitato nazionale di SICILIA NAZIONE

³ I quesito hanno il seguente contenuto.

Il primo, è titolato **ELIMINAZIONE DELLE TRIVELLAZIONI IN MARE** (iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 164 del 17 luglio 2015).

"Volete voi che sia abrogato l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'articolo 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei", e alle seguenti parole: "alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisor- se, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"?

Il secondo è denominato **ELIMINAZIONE DEL CARATTERE STRATEGICO DELLE TRIVELLAZIONI** (iniziativa annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 164 del 17 luglio 2015)

"Volete voi che sia abrogato l'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle seguenti parti:

comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese"; "rivestono carattere di interesse strategico e"; ", urgenti e indifferibili"; ", indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

comma 1 bis, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alle parole: "sulla terraferma"; nonché alle parole: "In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione";

comma 5, limitatamente alle parole: "prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca"; nonché alle parole: ", prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile,";

comma 6, lett. b), limitatamente alle parole: ", per le attività da svolgere in terraferma"?